



COMUNE DI QUALIANO

PROVINCIA DI NAPOLI

Settore 1 Affari Generali

Deliberazione del Commissario ad ACTA

n.04 del 24/06/2014	Oggetto: Approvazione Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sociali a soggetti Terzi.
------------------------	--

L' anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore ____ il commissario ad acta Dr.ssa Mirella Murolo nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania N.28 del 25/01/2014 e successivamente con decreto DPGR n° 105 del 23/4/2014, assistito dal Segretario Generale Dr. Amedeo Rocco.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di questo Ente per i servizi delle politiche sociali relative al Piano di zona ;

Il Commissario ad ACTA

Premesso:

- che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (*“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*) e la Legge 23 ottobre 2007 n. 11 della Regione Campania (*“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 2000 n. 328”*) hanno individuato il *“Piano di Zona”* come lo strumento attraverso il quale i Comuni, organizzati in ambiti territoriali sociali, devono provvedere alla progettazione e alla realizzazione delle politiche locali di intervento nel settore sociale e socio - sanitario, al fine di garantire l'attuazione dei diritti di cittadinanza;
- che l'articolo 8, comma 1, della Legge Regionale 23 ottobre 2007 n.11, ha altresì riconosciuto alla Regione il compito di definire, con l'adozione del Piano Sociale Regionale, i principi di indirizzo e coordinamento a cui i singoli ambiti sociali devono ispirarsi per la programmazione e l'implementazione, nei territori di loro competenza, del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio – sanitari;
- che i comuni, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 sono titolari della programmazione, della realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti l'erogazione dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato locale;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 134 del 27 maggio 2013 è stato approvato il Piano Sociale Regionale che detta le priorità della programmazione regionale per il triennio 2013-2015 e che per la transizione dalla programmazione del I triennio – I PSR, alla programmazione del II triennio dovranno essere accolte le finalità e gli obiettivi del Piano Sociale Regionale e gli atti di indirizzo della Giunta Regionale della Campania;
- che con successivo Decreto Dirigenziale n. 308 del 17.06.2013, la Giunta Regionale, ha poi fornito le *“Indicazioni operative per l'adozione dei Piani di Zona triennali”* (cd. Linee guida),

illustrando le modalità di elaborazione e di presentazione dei Piani di Zona degli Ambiti sociali per il triennio 2013 –2015;

- che con deliberazione n. 590 del 20 dicembre 2013, la Giunta regionale ha disposto di procedere, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n.11/2007 all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca appartenenti all'ambito territoriale N16, attraverso la nomina di un commissario ad acta a motivo della mancata adozione e sottoscrizione della forma associativa ex articolo 10, comma 2, legge regionale n.11/2007 e della mancata adozione del piano di zona attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale n. 11/2007, essenziali per l'esercizio delle funzioni afferenti il sistema integrato locale degli interventi e dei servizi sociali;
- che con Decreto il Presidente Giunta Regionale n. 28 del 25.01.2014 in attuazione della DGR n. 591 del 20 dicembre 2013, ha nominato il Commissario ad Acta per l'adozione del Piano Sociale di zona 2013 per i Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano e Villaricca aggregati nell'Ambito Territoriale N16, in sostituzione degli ordinari organi comunali, per un periodo di giorni 60;
- che essendo trascorso infruttuoso detto periodo, con successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 105 del 23/4/2014 è stato rinnovato l'incarico al medesimo Commissario ad acta;
- che i Comuni dell'Ambito NA16 hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione associata dei servizi e degli interventi sociali, approvata con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 10/3/2014.

Considerato:

che secondo le “*Indicazioni operative per l'adozione dei Piani di zona Triennali*”(linee guida) i comuni associati devono adottare dei regolamenti di ambito previsti dagli articoli 10,24 e 41 della L.R. 11/2007 necessari alla gestione del sistema integrato;

Visto

- a. il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- b. la legge 23 ottobre 2007, n. 11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale, Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328";
- c. la DGR n. 134 del 27 maggio 2013 ad oggetto "Piano sociale regionale 2013-2015, approvazione ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11";
- d. la circolare della Giunta Regionale della Campania - AGC n 18 prot. n.0860236 del 21/11/2012 ad oggetto "Indicazioni per l'avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi ambiti", come definiti dalla D.G.R.C. n.320/2012;
- e. la circolare della Giunta regionale della Campania - AGC 18 n. 0957445 del 28/12/2012 avente ad oggetto "Nuovi ambiti sociali territoriali. Avvio e gestione dei servizi nelle more dell'approvazione del Piano Sociale di Zona".

Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. N. 267\2000;

DELIBERA

- di approvare il “ Regolamento per l'affidamento di forniture e servizi sociali a soggetti Terzi”, costituito da n° 20 articoli, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile;
- di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi.

Il Commissario ad Acta
F.to D.ssa Mirella Murolo

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO AD ACTA


IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. ssa Mirella Murolo

f.to Dott. Amedeo Rocco

PER COPIA CONFORME: 24.6.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Amedeo Rocco



Visti gli atti d'ufficio

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del d. lgs. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.6.2014;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.6.2014

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del d. lgs. n. 267/2000);

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Amedeo Rocco



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA

VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

REGOLAMENTO DELL' AMBITO N16 PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'Ambito Territoriale Sociale N16, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla regolamentazione dell'acquisizione di beni e servizi sociali a Soggetti terzi.

I servizi sociali sono qualificati come servizi pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

2. Detti servizi sono disciplinati dall'articolo 20 del D. lgs. N. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. Detto articolo prevede che "l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato 2B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Pertanto poiché i servizi sociali rientrano nei servizi di cui all'allegato 2B, fatta eccezione per i tre articoli indicati sopra, non rientrano nella disciplina di cui al D. lgs. n. 163/06.

Salva l'ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia, si ricorre alla gestione dei servizi sociali mediante affidamento a soggetti terzi, con o senza finalità di lucro, che operino nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, valorizzando, in particolare, il contributo e l'apporto dei soggetti del terzo settore, quando sussistono:

- motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
- motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
- motivazioni di opportunità sociale (particolare vicinanza del no-profit ai bisogni collettivi).

3. Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ambito:



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa vigente.

4. Il presente regolamento costituisce formale recepimento delle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART.2

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'acquisizione di beni e servizi in economia è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo della spesa, preventivamente individuati con apposito provvedimento.

Il ricorso a tale modalità gestionale, nel caso dei servizi, è consentito nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;
- acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

2. In presenza dei necessari presupposti amministrativi, ovvero per prestazioni richiedibili alle strutture dell'Ente e da queste effettuabili, l'acquisizione di beni e servizi in economia, previste nel presente Regolamento, sono consentite sino al limite di importo pari a 211.000 Euro (duecentoundicimila) al netto dell'I.V.A.

ART.3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi:



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

- amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati e/o noleggiati dall'Ente, e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile del procedimento;
- cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

2. La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad almeno 5 (cinque) diversi concorrenti se sussistono in tal numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi di operatori predisposti dall'Ente appaltante.

Nell'invitare i concorrenti dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:

- A. l'oggetto della prestazione;
- B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
- C. il prezzo a base d'asta IVA esclusa;
- D. il criterio di aggiudicazione e gli elementi di valutazione delle offerte;
- E. il periodo di validità delle offerte in giorni;
- F. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- G. i requisiti soggettivi che deve possedere il concorrente e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito;
- H. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- I. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
- L. le modalità ed i termini di pagamento;
- M. le eventuali garanzie richieste;
- N. le eventuali penalità.

Le specifiche tecniche potrebbero essere contenute in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.

3. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

4. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il Responsabile del Servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, ai fini della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.

5. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro, con esclusione dell'IVA, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Ente appaltante dispone l'ordinazione di beni e servizi, che riporta i medesimi contenuti della lettera di invito.

ART.4

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI

1. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento dei servizi stessi a livelli qualitativi (standard) corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dall'Ambito e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

2. Per l'affidamento di servizi e forniture si osserveranno le disposizioni del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

ART.5

SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Partecipano alla gestione dei servizi sociali tutti i soggetti pubblici, i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del Terzo Settore e i soggetti con finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, così come definiti dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dall'art. 24 della L. R. 03/07 e dalla DGRC n. 1079/2002.

2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore, ai sensi della L.R. 11/07:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le imprese sociali;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;
- g) le organizzazioni di volontariato;



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

h) altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa statale.

3. Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

4. Le organizzazioni di volontariato svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo lo svolgimento di attività che presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, o comunque, contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi, fatta eccezione per azioni sperimentali ed innovative, per la cui realizzazione, a seguito di procedura di istruttoria pubblica. A tal fine il comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, potrà sottoscrivere apposite convenzioni ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali.

5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica previste dalla legge, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART.6

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO

1. Il Comune capofila, per il tramite dell'Ufficio di Piano, per procedere all'affidamento dei servizi sociali, potrà ricorrere alle seguenti procedure:

- **procedura aperta** – i concorrenti presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nel bando di gara pubblicato dall'Ente appaltante;
- **procedura ristretta** – i concorrenti presentano la richiesta di invito a partecipare alla procedura nelle modalità e nei termini indicati nel bando e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera d'invito;
- **procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara** – i concorrenti partecipano alla procedura solo se invitati dall'Ente appaltante qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 56 del D. Lgs. 163/2006;
- **procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara** – i concorrenti partecipano alla procedura solo se invitati dall'Ente appaltante qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 57 del D. Lgs. 163/2006.

2. Nelle procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali i soggetti aggiudicatari devono assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA

VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

3. L'Ambito, in attuazione della l.r. n.11/2007, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi, individua, di volta in volta, la procedura più adeguata per l'affidamento della gestione dei servizi sociali.

ART.7

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE ED AFFIANCAMENTO

1. Tra l'Ambito e i soggetti del Terzo Settore aventi finalità di lucro, che presentino organizzazione di impresa ed operino nel settore dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei servizi sociali, sicché l'Ambito, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici standard di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali, di cui all'art. 6, che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.

2. Tra l'Ambito e le organizzazioni di volontariato si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione dei servizi di rete, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute. All'Ambito, pertanto, è preclusa, in tal caso, ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione, come disciplinata dal successivo art. 13, in particolare quando si tratti di realizzare azioni innovative e sperimentali a seguito di istruttoria pubblica.

ART.8

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I requisiti di ammissibilità per la partecipazione alle procedure di cui all'art. 6 del presente regolamento devono essere conformi a quanto stabilito dagli artt. 38,39,41 e 42 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

In riferimento ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni vigenti.

ART.9

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso, restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa (D.Lgs. n.163/2006, art.83) sulla base della qualità e del prezzo.

2. Nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo dovrà essere assegnato un punteggio massimo pari al 20% del punteggio complessivo. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo per ciascuna offerta presentata, l'Ambito territoriale adotta la seguente formula di calcolo:

$$X = B \times \max 20$$

A



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

dove:

A = Prezzo offerta da valutare

B = Prezzo offerta più bassa

X = Punteggio attribuito all'offerta

ART.10

DETERMINAZIONE DELLA BASE D'ASTA

1. Al fine della determinazione dell'importo a base d'asta, il Responsabile del procedimento deve tener conto di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità dello stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART.11

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

1 La procedura di valutazione delle offerte utilizzerà criteri e punteggi indicati nel bando di gara nei limiti di seguito indicati:

Esempio criterio qualitativo

QUALITA' DEL SERVIZIO

max punti 50

Elementi migliorativi e aggiuntivi delle attività

Modalità di valutazione, monitoraggio e rendicontazione delle attività

Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del servizio

Capacità di collaborare con la rete dei servizi

QUALITA' ORGANIZZATIVA

max punti 30

Capacità di contenimento del turn-over

Capacità di inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate

QUALITA' ECONOMICA

max punti 30

Prezzo offerto

ART.12

ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA COPROGETTAZIONE



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

1. L'Ambito, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo all'emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, può indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell'area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l'impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.

2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento che siano in possesso almeno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali e/nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;
- c) esperienza documentata nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
- d) disponibilità di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.

3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente regolamento, dagli specifici avvisi pubblici. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.

4. L'Ambito, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.

Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:

- a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;
- b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
- c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
- d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.

L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali l'Ambito definisce forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità attraverso la stipula di una convenzione.

ART. 13

AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

1. L'Ambito, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definisce i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni e ne dà informazione a mezzo di pubblico avviso con l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle modalità per accedere a rapporti convenzionali.

2. I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma precedente si configurano come attività che non presentano elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, ovvero attività di tipo innovativo e sperimentale, per le quali si è resa necessaria una istruttoria pubblica per la coprogettazione. Si esclude pertanto la convenzione quale forma contrattuale da instaurarsi tra Comune e soggetto privato a seguito di gara d'appalto.

3. L'Ambito, per il tramite dell'Ufficio di Piano, nell'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni verifica la sussistenza almeno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da realizzare;
- c) attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore oggetto dell'attività ovvero in settori affini ad esso;
- d) esperienza documentata con riferimento alla tipologia di attività da realizzare.

4. Nelle convenzioni dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 14

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali l'Ambito può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.

2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)

AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA

VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.

3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata all'Ambito, che lo definisce in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative, nel rispetto delle indicazioni della normativa nazionale e regionale e del presente regolamento. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza dell'Ambito, nel rispetto della normativa vigente.

4. Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento (ad eccezione dei soggetti che non presentino organizzazione d'impresa), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria da correlarsi alla natura ed alle dimensioni del servizio da affidare in concessione;
- d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- e) disponibilità delle figure professionali previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori;
- g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

5. Per la individuazione del soggetto concessionario, il Comune capofila dell'Ambito utilizza una procedura ristretta, invitando alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti tra quelli indicati al comma 4 del presente articolo, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione. Nella determinazione dei criteri selettivi delle offerte relative alla gestione del servizio i Comuni utilizzano le indicazioni di cui all'art. 12, comma 2 del presente regolamento, fatta eccezione che per il prezzo.

ARTICOLO 15

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SOGGETTI EROGATORI DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

1. Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'Ambito Territoriale può acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l'acquisto di servizi, a condizione che i soggetti erogatori risultino accreditati con le modalità previste dalla legge e dal regolamento regionale.

2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal regolamento regionale. In particolare possono essere accreditati:

- a) strutture e servizi pubblici;
- b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
- c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.

Il rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel regolamento regionale.

3. L'accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell'Ambito Territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano:

- erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
- partecipare all'istruttoria pubblica;
- entrare nell'elenco di Ambito territoriale dei soggetti per i quali l'Ambito possa erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l'acquisto.

I requisiti, le modalità e le procedure di accreditamento sono definiti con specifico regolamento di ambito in ossequio a quanto previsto dal regolamento regionale di attuazione della legge n.11/07 e ss.mm.ii.

ART. 16

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti, tutti i servizi sociali, comunque affidati a soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche da parte dell'Ambito, ove necessario con l'ausilio del Comune che ospita il servizio, per valutare la regolarità nell'erogazione, in termini di rispondenza delle prestazioni agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti.

2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.

3. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, sono sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.



COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

(Provincia di Napoli)
AMBITO TERRITORIALE N 16

MELITO: ENTE CAPOFILA
VILLARICCA-CALVIZZANO-MUGNANO-QUALIANO

4. Nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo, l'Ambito territoriale istituisce una Commissione mista, comprendente le rappresentanze degli utenti, per tipologia di servizio, le rappresentanze territoriali delle associazioni di consumatori e delle Organizzazioni Sindacali.

ART. 17 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

1. Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio, il Comune capofila tramite l'Ufficio di Piano, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere all'esecuzione per l'esatto adempimento.

ART. 18 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Ambito (o altra modalità prevista dalla forma associativa).

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute negli atti di programmazione concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale.

ART. 20 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle eventuali nuove disposizioni normative in merito, regionali e nazionali.